

**Causa C-358/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 giugno 2021

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Corte di Cassazione, Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

20 maggio 2021

**Ricorrente:**

Tilman SA

**Resistente:**

Unilever Supply Chain Company AG

**Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Nel 2010 la ricorrente, la società di diritto belga Tilman SA, ha concluso con la società di diritto svizzero Unilever Supply Chain Company AG una convenzione denominata *Unilever Purchasing Contract* (in prosieguo: la «U.P.C.») ai sensi della quale si impegnava a imballare e confezionare scatole per bustine di tè per un determinato prezzo. Nel 2011 le parti hanno firmato una seconda convenzione che modificava il prezzo convenuto. A seguito di una modifica nel modus operandi, è insorta una controversia avente ad oggetto la maggiorazione del prezzo fatturato dalla ricorrente, e la resistente ha pagato solo parzialmente le fatture. La ricorrente ha citato la resistente per il pagamento degli importi rimasti insoluti.
- 2 Dinanzi al giudice di primo grado, la resistente ha fatto valere che, in applicazione delle sue condizioni generali, unicamente i tribunali inglesi sarebbero competenti a conoscere della controversia. Con sentenza del 12 agosto 2015, il giudice di primo grado ha dichiarato che i giudici belgi sono competenti a conoscere della controversia, ma che il contratto è disciplinato dal diritto inglese, secondo il quale deve essere interpretato.

- 3 La ricorrente ha interposto appello avverso tale sentenza. A suo avviso, il contratto deve essere disciplinato e interpretato secondo il diritto belga, in applicazione delle proprie condizioni generali. La resistente ha proposto appello incidentale facendo valere che non sono i giudici belgi ad essere competenti, bensì i giudici inglesi.
- 4 La sentenza pronunciata il 12 febbraio 2020 dalla Cour d'appel de Liège (Corte d'appello di Liegi; in prosieguo: la «sentenza impugnata») dichiara ricevibili gli appelli, accoglie l'eccezione di incompetenza giurisdizionale sollevata dalla resistente e dichiara che i giudici belgi non sono competenti a conoscere della controversia sorta dall'esecuzione del contratto controverso in forza della clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali della resistente.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 5 Dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), la ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU 2009, L 147, pag. 5) (in prosieguo: la «convenzione Lugano II»), in quanto la sentenza impugnata equipara la convenzione controversa a un contratto concluso via Internet nel cui contesto l'acquirente deve selezionare una casella che indica l'accettazione delle condizioni generali del venditore prima di poter concludere il suo acquisto e dichiara pertanto che il consenso della ricorrente alla clausola attributiva della competenza contenuta nelle condizioni generali della resistente è dimostrato sulla base del rilievo che ha firmato il contratto controverso senza riserve dopo aver avuto l'opportunità di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e stamparle senza assicurarsi che fossero effettivamente comunicate alla ricorrente.
- 6 Ai sensi della convenzione controversa, essa è soggetta, in assenza di clausole contrattuali derogatorie, alle condizioni generali di acquisto di prodotti che si trovano all'indirizzo Internet <https://e4us.unilever.com>, in altre parole alle condizioni generali disponibili sul sito Internet della resistente.
- 7 In tali condizioni generali di acquisto figurano:
  - un articolo 1.2, ai sensi del quale, nell'accettare la U.P.C, il fornitore presta il consenso a che le suddette condizioni costituiscano parte della U.P. C. e siano ad essa applicabili, con esclusione di tutte le altre, e che disciplinino i rapporti contrattuali tra le parti, insieme alle disposizioni della U.P.C, e
  - un articolo 15.9, secondo il quale i tribunali inglesi hanno la competenza a conoscere qualsiasi controversia relativa al contratto, e quest'ultimo è disciplinato e interpretato secondo il diritto inglese.

La controversia verte sulla questione se tale clausola attributiva della competenza – o clausola di scelta del foro – sia stata validamente conclusa tra le parti e, pertanto, se sia opponibile alla ricorrente.

Le parti sono concordi sull'applicabilità della convenzione Lugano II.

8 L'articolo 23 della convenzione Lugano II così dispone:

«1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

- a) per iscritto o oralmente con conferma scritta; o
- b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
- c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

(...)».

9 Tale disposizione è identica all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), detto «regolamento Bruxelles I» (sostituito dal 10 gennaio 2015 dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 2012, L 351, pag. 1, detto «regolamento Bruxelles I bis»). Infatti, l'obiettivo della convenzione Lugano II sottoscritta dagli Stati membri dell'Unione europea con l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera è quello di estendere a questi tre Stati le norme contenute nel regolamento Bruxelles I.

10 Tenuto conto di tale obiettivo, del legame sostanziale tra la convenzione Lugano II e il regolamento Bruxelles I, e del fatto che la convenzione Lugano II è parte integrante del diritto dell'Unione e che la Corte è di conseguenza competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle sue disposizioni relativamente alla loro applicazione da parte dei giudici degli Stati membri, «[n]ell'applicare e interpretare le disposizioni della presente convenzione, i giudici tengono

debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione» (vale a dire, in particolare, il regolamento Bruxelles I) (articolo 1 del protocollo n. 2 della convenzione Lugano II).

- 11 Occorre dunque interpretare l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della convenzione Lugano II conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'articolo 23 del regolamento Bruxelles I.
- 12 L'interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che ha preceduto il regolamento Bruxelles I, vale parimenti per quelle di quest'ultimo, quando le loro disposizioni possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
- 13 Secondo la Corte, i requisiti formali previsti all'articolo 23 del regolamento Bruxelles I (precedentemente articolo 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivo. Qualora uno dei requisiti formali previsti dall'articolo 23 sia soddisfatto, il consenso è dimostrato (sentenza del 24 giugno 1981, Elefanten Schuh, 150/80, EU:C:1981:148, punto 29).
- 14 La questione è relativamente semplice laddove le condizioni generali siano direttamente allegate al contratto. Le cose sono più complicate quando ciò non avviene. Nell'esaminare i requisiti ai quali è subordinata la prova dell'effettività del consenso di un contraente a una clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali dell'altro contraente quando tali condizioni non sono direttamente allegate al contratto, la Corte d'appello ha fatto riferimento agli orientamenti derivanti dalle sentenze del 14 dicembre 1976, Estasi Saloti di Colzani (24/76, EU:C:1976:177) e del 21 maggio 2015, El Majdoub (C-322/14, EU:C:2015:334) e ha ritenuto che:
  - relativamente al requisito secondo il quale, qualora le condizioni generali non sono direttamente allegate al contratto, il rinvio alle stesse deve essere operato in modo esplicito, il contratto controverso inviato dalla resistente alla firma della ricorrente prevede espressamente che esso è disciplinato dalle condizioni generali della resistente in assenza di diverse disposizioni contenute in esso o in altre convenzioni intercorse tra le parti;
  - relativamente al requisito secondo il quale il rinvio a dette condizioni generali deve poter essere verificato da una persona di diligenza normale, il contratto controverso menziona il link ipertestuale che consente alla ricorrente di accedere alle condizioni generali della resistente; i giudici del primo grado hanno rilevato che tale link reindirizza a una pagina che presenta due schede:

una *Log on* e una *General Supplier Information*, la quale conduce a una pagina da cui è possibile scaricare vari documenti, fra cui le condizioni generali d'acquisto; è pacifico che le parti utilizzino la lingua inglese in tutta loro corrispondenza commerciale la quale è, alla luce dei documenti depositati, effettuata esclusivamente per via elettronica; la ricorrente ha pertanto dimestichezza con gli strumenti informatici e con le «nuove tecniche di comunicazione» e non ha mai avuto il minimo dubbio di non poter accedere alle condizioni generali della resistente;

- relativamente al requisito secondo il quale le condizioni generali trasmesse per via elettronica devono poter essere registrate su un supporto durevole, è sufficiente la semplice «possibilità»; la pagina del sito Internet della resistente nella quale figurano le sue condizioni generali e a cui si accede grazie al link ipertestuale deve rendere possibile la loro stampa e il loro salvataggio prima della conclusione del contratto; i giudici di primo grado hanno rilevato che le condizioni generali della resistente figuravano tra i documenti che potevano essere scaricati dalla ricorrente e quindi stampati e che la ricorrente ha firmato senza riserve il contratto controverso dopo aver avuto la possibilità di conoscere le condizioni generali della resistente, scaricarle e stamparle.
- 15 Dinanzi alla Cour de cassation (Corte di Cassazione), la ricorrente rileva che è pacifico che essa ha firmato un contratto che conteneva un semplice riferimento alle condizioni generali della resistente, disponibili sul sito Internet di quest'ultima. La sentenza impugnata equipara erroneamente la convenzione controversa a «un contratto stipulato su Internet» nel cui contesto l'acquirente deve «selezionare una casella che indica (che egli) accetta le condizioni del venditore prima di poter finalizzare il suo acquisto». La ricorrente non è stata in alcun modo indotta ad accettare formalmente le condizioni generali della resistente cliccando sulla corrispondente casella del sito Internet di quest'ultima. Ne consegue che l'orientamento giurisprudenziale applicato dalla cour d'appel (Corte d'appello) non può essere applicato alla particolare situazione sottoposta al suo giudizio, in quanto l'ipotesi in cui una parte firma un documento contenente un rinvio a condizioni generali accessibili online è diversa da quella in cui detta parte contrassegna formalmente e direttamente il suo consenso alle condizioni generali in parola selezionando una casella a tal fine.
- 16 Essa conclude pertanto che la sentenza impugnata non è giuridicamente giustificata nei limiti in cui stabilisce che il consenso della ricorrente sulla clausola attributiva della competenza contenuta nelle condizioni generali della resistente è dimostrato per il motivo che essa ha firmato senza riserve il contratto controverso dopo aver avuto la possibilità di conoscere le predette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, limitandosi così a constatare che le condizioni generali della resistente fossero accessibili, ma in cui omette di assicurarsi che esse fossero effettivamente comunicate alla ricorrente e che quest'ultima le avesse espressamente accettate, dato che i requisiti cui è subordinata la validità delle clausole attributive della competenza devono essere

interpretati restrittivamente in quanto perseguono l'obiettivo primario di garantire l'effettività del consenso degli interessati.

### **Questione pregiudiziale**

- 17 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene che l'esame di tale motivo richieda di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se quanto disposto all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, sia soddisfatto nel caso in cui una clausola attributiva di competenza sia contenuta nelle condizioni generali alle quali rinvia un contratto concluso per iscritto mediante l'indicazione del link ipertestuale a un sito Internet il cui accesso consente di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata invitata ad accettare suddette condizioni generali selezionando una casella sul sito Internet di cui trattasi».